

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Scambio automatico di informazioni in ambito CRS e beneficiari del trust

di **Ennio Vial**



È operativo, oramai da diversi anni, il “famoso” CRS, ***Common Reporting Standard***. Si tratta di uno **standard comune adottato in ambito OCSE** in applicazione dello scambio automatico di informazioni finanziarie tra le varie Giurisdizioni partecipanti.

Lo *standard* prevede l’obbligo, per le amministrazioni finanziarie degli Stati aderenti al sistema CRS, di **scambiarsi, in via automatica, i dati relativi ai “conti finanziari”** detenuti da soggetti non residenti nei vari Paesi, che vengono trasmessi annualmente dalle **istituzioni ed entità finanziarie** quali Banche, fondi comuni, assicurazioni, trust, fondazioni e così via.

La scadenza per detta comunicazione da parte degli istituti finanziari all’Agenzia delle entrate italiana è il 30 giugno di ogni anno, con riferimento ai **conti finanziari detenuti dai non residenti alla data del 31 dicembre dell’anno prima**.

Le varie amministrazioni fiscali poi, entro il 30 settembre di ogni anno, ri-trasferiscono dette informazioni, riguardanti i vari soggetti non residenti alle rispettive **autorità competenti nelle Giurisdizioni partecipanti**.

È proprio grazie a questo scambio automatico che l’Agenzia Entrate, infatti, trasmette le c.d. **letterine di compliance** per segnalare di esser venuta a conoscenza di un investimento finanziario estero in assenza di quadro RW presentato.

In termini “spicci”, **lo scambio CRS opera come di seguito**.

Tizio, fiscalmente residente in Italia, apre un **conto corrente presso una banca svedese**.

La banca svedese, in quanto istituzione finanziaria, è **soggetto comunicante**. Censisce Tizio

come soggetto non residente in Svezia e comunica così alla propria Amministrazione Finanziaria, il saldo del conto di Tizio, la presenza di titoli nel portafoglio e eventuali proventi percepiti (dividendi, interessi, *capital gain*).

L'Amministrazione svedese, a sua volta, riporta i dati citati in una sorta di **"banca dati" internazionale facendo sì che l'Amministrazione finanziaria italiana entri a conoscenza dell'esistenza di questo investimento estero.**

Se, poi, viene verificato che Tizio non ha presentato il quadro RW, ecco che gli sarà **recapitata la lettera di compliance che chiede di fornire chiarimenti in merito.**

Ebbene, lo scambio CRS interessa in maniera importante anche i **trust**.

Questi ultimi, infatti, potrebbero, nel rispetto di determinati requisiti, essere essi stessi assimilabili a *"entità di investimento"*, ed in quanto tale **effettuare le comunicazioni ai fini CRS in presenza di "reportable persons" residenti in un Paese diverso rispetto a quello di residenza del trust.**

Se non risultano, invece, soddisfatti i requisiti per essere definito *"entità di investimento"* – e questo è il caso che si verifica maggiormente – il trust viene solitamente identificato, ai fini CRS, come **Passive non financial entity**.

In questo caso, quando il **trust si rapporta con istituti finanziari**, questi ultimi devono **effettuare apposita due diligence identificando quelle che, ai fini CRS, sono ritenute "reportable persons"**, ovvero disponente, trustee, guardiano e beneficiari se fiscalmente residenti in uno Stato diverso rispetto a quello dell'ente creditizio.

Pertanto, secondo la normativa CRS, quando un trust ente non commerciale, con disponente, trustee, guardiano e beneficiari residenti in Italia, apre un conto corrente e/o un portafoglio titoli presso una banca residente in uno Stato estero che comunica le informazioni ai fini CRS, tale Banca (EE) comunicherà all'Italia i seguenti dati.

| | | | |
|-------------------------------|------------------|---|---|
| Soggetti nel trust | coinvolti | Dati da comunicare ai fini CRS dall'istituto finanziario | Dati da comunicare ai fini CRS da parte del trustee quando il trust è esso stesso "entità finanziaria" |
|-------------------------------|------------------|---|---|

Disponente